

# Matrimonio di un "pazzoide,,

Carlo presta servizio militare; è di carattere violento; spesso alterca; se ne infischia di tutti e di tutto.

Un giorno manca gravemente verso il suo Comandante, che lo deferisce al Tribunale Militare. E senz'altro si prevede che finirà a Gaeta.

L'Avvocato difensore sostiene così bene la causa dimostrando la pazzia dell'imputato, che questi non solo evita il carcere, ma ottiene il congedo.

Carlo, libero cittadino, dalle relazioni con Ambrogina diventa padre di due figlioli: oggi sta per nascere il terzo. E finalmente decide di sposarsi.

Il buon Parroco è in dubbio se debba o no procedere al S. Matrimonio, essendoci di mezzo quella sentenza del Tribunale militare, che lo assolse perchè « pazzo ».

Che fare?

\* \* \*

*Può contrarre matrimonio un pazzo?*

E' inutile entrare in merito quando uno è realmente e completamente tale.

Dalla Teologia fondamentale (de iis quae voluntarium tollunt vel minuunt) sappiamo che « vere amentes » non sono liberi « in determinationibus ». Quindi a maggior ragione in una decisione del genere.

Sappiamo anche che, « si alios contractus inire nequeunt », nemmeno possono contrarre il S. Matrimonio: « Sine actu humano nulla obligatio gigni, ac proinde nullus contractus iniri potest ».

*Civilmente.* — Il Codice Civile, all'art. 85, dice: « Non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente... »: art. 414: « Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizione di abituale infermità di mente, che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, devono essere interdetti ».

Questo però non è il nostro caso. Per risolvere il quale, occorre tener presente quanto dice la Istruzione della S. Congregazione dei Sacramenti (1 luglio 1929):

N. 17: « Se l'opposizione sarà motivata da una sentenza di interdizione per infermità di mente a carico di una delle parti, non si potrà in alcun modo procedere alla celebrazione del matrimonio senza l'espressa autorizzazione dell'Ordinario. In questo caso l'Ordinario, oltre a considerare la gravità delle conseguenze che possono derivare da tale matrimonio, tenga presente che di esso non si potrà ottenere la trascrizione agli effetti civili, salvo il prescritto del n. 38 di questa Istruzione e dell'art. 14 della legge, capov. 2... ».

N. 38: « Nel caso in cui a giudizio dell'Ordinario si ammise un interdetto per infermità di mente alla celebrazione del matrimonio, se la sentenza dell'interdizione sia stata revocata e la coabitazione dei coniugi sia protratta per tre mesi dalla revoca della detta sentenza, si potrà chiedere la trascrizione di tale matrimonio agli effetti civili ».

Art. 14: « ... La trascrizione può essere richiesta anche nel caso preveduto dal n. 3 dell'art. 12, se la coabitazione continuò per tre mesi dopo revocata l'interdizione... ».

E' vero che il Tribunale militare assolse Carlo, però non seguì nessuna sentenza di interdizione. Prova ne sia che conservò ed esercitò i suoi diritti di cittadino, venne chiamato e si recò sempre a votare.

Quindi l'Ufficiale di stato civile non può fare opposizione al matrimonio.

L'art. 12, n. 3, della Legge sul matrimonio (27 maggio 1929) « ... se il matrimonio sia stato contratto da un interdetto per infermità di mente », che dà diritto all'Ufficiale di stato civile di fare opposizione, non può essere invocato.

Avrebbe dovuto essere il Procuratore della Repubblica a promuovere la sentenza di interdizione.

La sentenza del Tribunale militare, in sè presa, non ha valore nel foro civile.

Il Codice Civile Italiano infatti dice all'art. 417: « L'interdizione e l'inabilitazione possono essere promosse dal coniuge, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero... ».

Tuttavia, ad impedire che in un domani lo sposo possa impugnare la validità del proprio matrimonio, e per premunirsi contro ogni evenienza che Carlo possa dire di non essere stato completamente sano, il Parroco procuri una dichiarazione di un medico (si intende non generico, ma specializzato in psichiatria), preferibilmente del Direttore dell'Ospedale psichiatrico provinciale, il quale in coscienza attesti la facoltà di intendere e di volere dell'interessato.

Con tale dichiarazione potrà ottenere dall'Ordinario il permesso a procedere, ne farà sortire anche gli effetti civili, e si escluderà la possibilità di appellarsi a pretesti infondati di squilibrio mentale.

Inoltre all'atto stesso del S. Matrimonio, occorre fare la legittimazione dei due bimbi nati, comunicarla pure al civile, e fare le opportune modifiche sul registro dei S. Battesimi.

CAN. PIETRO SPADA

*dell'Ufficio Matrimoniale nella Curia Arcivescovile di Milano*